



# A.S.O.F. asofinforma

Associazione sindacale operatori funebri  
Unione di Brescia  
Assopadana-Claai  
25125 Brescia, via Lecco 5  
asof@assopadana.com

Organo ufficiale di informazione di Asof - Assopadana-Claai "La Voce delle Imprese" (Autorizzazione Tribunale di Brescia n. 28/2002 del 21/6/ 2002. Assopadana Claai, 25125 Brescia, Via Lecco 5 - Direttore responsabile Signora Annamaria Ruggeri - Proprietà Assopadana Servizi srl, Cod. Fisc. e P.Iva 03476830173  
www.assopadana.com Anno III N. 13 (Brescia, 15 dicembre 2015)

## INCONTRO A MODENA TRA LA PRESIDENZA ASOF E IL SENATORE VACCARI SONO STATE POSTE ALCUNE OSSERVAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE - VENERDI' 4 DICEMBRE 2015 -

Venerdì 4 dicembre 2015, presso gli uffici del PD di Modena, il presidente Albino Maiolini, accompagnato dal segretario di Assopadana Ivan Musio, hanno incontrato il senatore Stefano Vaccari ed hanno affrontato, in un lungo colloquio, alcuni aspetti della proposta di legge sulle attività funerarie, ritenuti nocivi agli interessi di

operano nei servizi delle onoranze funebri a tutto vantaggio delle grandi.

*Sembra paradossale ma nel disegno di legge è espressamente scritto che uno degli obiettivi è quello di ridurre della metà il numero di imprese esistenti, con particolare riferimento alle piccole e piccolissime,*

*sentato, consegnerebbe il mercato nelle mani di pochi grandi operatori, decretando la chiusura di tante piccole imprese che, fino a prova contraria, sono l'ossatura della nostra economia. Si verrebbe così a creare una situazione di mercato obbligato, a scapito della libertà di scelta del consumatore, oltre ad un aumento dei costi delle prestazioni, dando avvio inoltre alla formazione di un cartello.*

*A.S.O.F. è favorevole alla revisione della normativa, volta però a tutelare le imprese sane che operano nella legalità, alla tutela del mercato e dei consumatori, ma evidenzia con più fermezza gli effetti dirompenti della norma nel ridurre drasticamente il numero di aziende in attività.*

*Sollecitiamo pertanto una revisione della proposta apportando le opportune modifiche al provvedimento affinché sia difeso il diritto costituzionale della libertà d'impresa e venga garantito il diritto dei cittadini alla qualità dei servizi. Chiediamo di riformulare la proposta tenendo anche conto delle "buone pratiche" attuate in alcune regioni.*

*Infine A.S.O.F. ricorda che l'articolo 41 della Costituzione recita: "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali". Non dimentichiamolo.*

Ora, il nuovo Direttivo, sta elaborando i suggerimenti da sottoporre alla 12° Commissione Igiene e Sanità del Senato, affinché se ne faccia carico e vada a modificare quegli articoli che sono fortemente penalizzanti per la categoria.

Sen Stefano Vaccari



Albino Maiolini

Asof e della categoria rappresentata. E' stato un colloquio tranquillo e sereno nel quale il senatore ha recepito le osservazioni poste da Asof invitando il presidente a metterle per iscritto e ad inviarle via mail al suo indirizzo e a quello della 12° Commissione Igiene e Sanità del Senato che attualmente sta studiando la proposta di legge.

In buona sostanza il colloquio è stato improntato alla tutela delle piccole imprese ed ha avuto il seguente tenore:

*"Il disegno di legge da Lei presentato al Senato della Repubblica a nostro avviso mette fortemente a rischio l'imprenditoria del settore delle onoranze funebri.*

*A.S.O.F., l'Associazione sindacale degli operatori funebri di Assopadana-Claai che io ho l'onore di rappresentare non è d'accordo con quanto espresso nel disegno di legge sulle attività funerarie, attualmente all'esame della 12° Commissione Igiene e Sanità del Senato.*

*La proposta normativa, in nome di una razionalizzazione del settore, di fatto ridurrebbe drasticamente il numero delle micro imprese che oggi*

*partendo dall'aberrante preconcetto che sono loro le maggiori responsabili dell'abusivismo nel settore.*

*Nella nostra Provincia, le imprese a rischio di chiusura superano l'80% del totale e sentire parlare di abusivismo ci procura grande risentimento, soprattutto perché le capacità produttive del Paese sono rappresentate dalle micro, piccole e medie imprese. Riteniamo tutto questo ridicolo e paradossale.*

*La stravaganza dell'impianto legislativo che desta maggiori preoccupazioni sono i vincoli imposti sul personale, per il quale ogni impresa dovrebbe assumere un minimo di 3 dipendenti a tempo pieno e sull'obbligo di acquisire le onerose certificazioni ISO e Uni, oltre naturalmente allo stravolgimento economico che accadrebbe applicando al servizio l'imposta sul Valore Aggiunto.*

*Il disegno di legge, così come pre-*

**ASSOCREM**  
Associazione lombarda  
per la cremazione e dispersione ceneri  
25125 Brescia, via Lecco 5  
Tel. 030.349162

**E' Natale ... Auguri a tutti!**



## IL NUOVO DIRETTIVO



Albino Maiolini  
Presidente




Primo Spagnoli  
Consigliere




Alessandro Rota  
Consigliere



Angelo Santoriello  
Consigliere



Erika Bracchi  
Consigliere



Umberto Dogali  
Consigliere



Tiziano Gozzini  
Consigliere

### Voci modello 730 2015: dalle spese funebri all'ecobonus, tutte le novità.

#### Aumentano le possibilità di detrazione.

Il 730 precompilato cambia veste e si arricchisce di nuove voci di spesa, che daranno diritto a detrazioni. Il programma per il 2016 è quello di aggiungere al fianco delle consuete spese sanitarie, per le quali è stata trovata una soluzione che tuteli la privacy, le spese funebri, le tasse universitarie e le rate dei pagamenti per la riqualificazione del patrimonio immobiliare.

Lo ha annunciato Rossella Orlandi, direttore dell'Agenzia delle Entrate, nel suo discorso davanti alla commissione dell'anagrafe tributaria: l'obiettivo è quello di aggiungere tutti quegli oneri che in passato hanno avuto un'incidenza maggiore in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

E al momento, la Orlandi si ritiene soddisfatta dei primi risultati registrati dal 730 precompilato:

*'A settembre sono state inviate all'Agenzia 19,5 milioni di dichiarazioni, in aumento di un milione rispetto all'anno precedente'.*



Per quanto riguarda invece il modello 770, ha dichiarato:

*'Siamo fiduciosi di poterlo modificare, rendendolo più semplice e più snello. Il tavolo tecnico sta andando bene e l'Agenzia è impegnata ad aprire un ulteriore tavolo per anticipare la data di presentazione del 770, in modo da evitare l'ingorgo delle scadenze'.*

#### La domanda di concordato preventivo "in bianco"

L'art. 161, co. 6, del RD 267/42 stabilisce che l'imprenditore in stato di crisi può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato – unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, e all'elenco nominativo dei creditori – **riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione** di cui ai co. 2 e 3 entro un termine fissato dal giudice, compreso **tra 60 e 120 giorni** (prorogabile per un periodo non superiore a 60 giorni, in presenza di giustificati motivi, tesi a garantire una migliore soddisfazione dei creditori, rispetto all'ipotesi della formulazione della proposta nei tempi ordinari). Quando pende il **procedimento per la dichiarazione di fallimento**, il termine di cui all'art. 161 co. 6 del RD 267/42 è di 60 giorni, prorogabili – in presenza di giustificati motivi – di non oltre 60 giorni (art. 161 co. 10 I. fall.). Nel medesimo termine, è riconosciuta al debitore la facoltà di presentare – in alternativa e con conservazione, sino all'omologazione, degli effetti prodotti dal ricorso – **un'istanza per la ristrutturazione dei debiti**, raggiunto con un numero di creditori rappresentanti almeno il 60% delle proprie passività (art. 182-bis co. 1 I. fall.).

In sede di decreto di fissazione del termine per il predetto deposito deferito, è riconosciuto al tribunale il potere di **nominare il commissario giudiziale**, rispetto al quale il debitore è obbligato a tenere a disposizione i libri contabili (art. 170, comma 2 I. fall.), investito di un dovere analogo a quello previsto nella vera e propria procedura concorsuale, ovvero presentare – in presenza di atti di frode del debitore – la comunicazione di cui all'art. 173 del R.D. n. 267/1942.

Il decreto del tribunale dispone, inoltre, gli **obblighi informativi periodici**, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione del piano e della proposta, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile, e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, se nominato, sino alla scadenza del termine fissato per la presentazione della documentazione. In particolare, è stabilito che il debitore deposita, con frequenza mensile, una **situazione finanziaria dell'impresa**, che il cancelliere provvede, poi, a pubblicare, entro il giorno successivo, presso il registro delle imprese. In caso di violazione, trova applicazione l'art. 162, co. 2 e 3 I. fall., con relativa dichiarazione di inammissibilità della domanda. Quando risulta che **l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione del piano e della proposta**, il tribunale – anche d'ufficio, sentito il debitore e, se nominato, il commissario giudiziale – abbrevia il termine fissato per il deposito deferito della documentazione.

Si segnala, infine, che ai sensi dell'art. 161 co. 9 I. fall. la domanda



di cui al precedente co. 6 è **inammissibile** qualora il debitore, nei **due anni precedenti**, abbia presentato un **altro ricorso** ai sensi della medesima disposizione, a cui **non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura** di concordato preventivo, né l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nel frattempo eventualmente richiesta.

## I CORSI

### **Direttore tecnico addetto alla trattazione affari**

Rivolto a tutti i cittadini italiani e a stranieri regolarmente presenti sul territorio Italiano in possesso dei seguenti requisiti:

- avere compiuto 18 anni al momento dell'iscrizione del corso
- diploma di scuola secondaria di 2° grado

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione.

La dichiarazione di valore è un documento rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo.

Non possono essere accettate eventuali dichiarazioni di valore rilasciate dalle rappresentanze straniere in Italia.

Il Direttore tecnico addetto alla trattazione degli affari è dotato di funzioni direttive; è in grado di gestire l'impresa funebre come azienda, curando gli aspetti commerciali e le relazioni di marketing, svolgendo le pratiche amministrative e gestendo, se presenti, le sedi commerciali.

Le funzioni di direttore tecnico possono essere assunte anche dal titolare o legale rappresentante dell'impresa funebre, previa frequenza del percorso formativo.

#### **COMPETENZE:**

Gestire la promozione e l'esercizio dell'attività funebre.

Predisporre e gestire l'accoglienza del cliente.

Eseguire il confezionamento e il trasporto del feretro.

Esecuzione del servizio funebre nel rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro e di salvaguardia ambientale.

### **Addetto al trasporto cadavere**

Rivolto a tutti i cittadini italiani e a stranieri regolarmente presenti sul territorio Italiano in possesso dei seguenti requisiti:

- avere compiuto 18 anni al momento dell'iscrizione del corso
- diploma di scuola secondaria di 1° grado

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione.

La dichiarazione di valore è un documento rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo. Non possono essere accettate eventuali dichiarazioni di valore rilasciate dalle rappresentanze straniere in Italia.

L'operatore funebre addetto al trasporto di cadavere è in grado di svolgere le pratiche amministrative relative all'autorizzazione al trasporto e cura l'integrità del feretro.

L'operatore funebre addetto al trasporto di cadavere nell'esercizio dell'attività deve porre particolare attenzione ad evitare i rischi connessi alla pratica funebre: deve quindi acquisire adeguate conoscenze ed abilità in materia di normative igienico-sanitarie a tutela della salute propria e di terzi.

#### **COMPETENZE:**

Eseguire il confezionamento e il trasporto del feretro.

Esecuzione del servizio funebre nel rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro e di salvaguardia ambientale.

### **Operatore funebre**

Rivolto a tutti i cittadini italiani e a stranieri regolarmente presenti sul territorio italiano in possesso dei seguenti requisiti:

- avere compiuto 18 anni al momento dell'iscrizione del corso
- diploma di scuola secondaria di 1° grado

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione.

**ASSOPADANAFIDI**  
Finanziamenti a tasso agevolato  
per liquidità ed investimenti.  
Tel. 030.3533995



La dichiarazione di valore è un documento rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo.

Non possono essere accettate eventuali dichiarazioni di valore rilasciate dalle rappresentanze straniere in Italia.

L'operatore funebre (necroforo) si occupa della persona defunta dal momento in cui è rilasciata ai parenti per le esequie fino alla destinazione ultima; opera su richiesta dei parenti in sale del commiato, presso camere mortuarie e/o domicilio; svolge la propria attività in collaborazione con altri operatori del settore funerario e agisce su indicazioni fornite dal Direttore tecnico.

L'operatore funebre nell'esercizio dell'attività deve porre particolare attenzione ad evitare rischi connessi alla pratica funebre: deve quindi acquisire adeguate conoscenze ed abilità in materia di normative igienico-sanitarie a tutela della salute propria e di terzi.

#### **COMPETENZE:**

Esecuzione del servizio funebre nel rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro e di salvaguardia ambientale.

Predisporre e gestire l'accoglienza del cliente.



# IL RITO FUNEBRE

Il rito funebre, o funerale, è un rituale civile o religioso che si celebra in seguito alla morte di una persona.

Gli usi e le tradizioni relative a tale evento variano secondo il luogo, la fede religiosa od il desiderio del defunto e dei suoi congiunti. Il termine deriva dal latino *funus*, che ha molti significati e probabilmente associa il rito all'azione del calare il corpo nella sepoltura con delle funi. È celebrato in genere al cospetto della salma con la partecipazione di alcuni individui appartenenti al gruppo sociale di riferimento (famiglia, cerchia delle amicizie del defunto, conoscenti, colleghi, etc.).

I riti funebri sembrano essere stati celebrati sin da tempi remotissimi. Nelle grotte dello Shanidar in Iraq, sono stati scoperti degli scheletri di Neanderthal coperti da un caratteristico strato di polline, ciò ha suggerito che nel periodo di Neanderthal i morti potessero essere sepolti con un minimo di cerimoniale di cui il presunto omaggio floreale potrebbe rappresentare un già arcaico simbolismo; un'elaborazione possibile di tale assunto è che già allora si credesse in un aldilà e che in ogni caso gli uomini fossero ben consci ciascuno della pro-




pria mortalità e capaci di esprimere un lutto.

Nel mondo greco, gli onori dovuti ai morti erano un dovere fondamentale di pietà religiosa, che spettava ai figli o ai parenti più stretti. Si riteneva che la celebrazione del rituale propiziasse il viaggio del defunto verso l'Ade. Si credeva infatti che l'anima di chi non avesse ricevuto onori funebri fosse condannata a vagare senza pace e perseguitasse quanti non avevano osservato l'obbligo dei funerali. Descrizioni dei rituali più antichi si trovano nei poemi omerici e comprendono l'esposizione del cadavere (*próthesis*) e il compianto delle donne (*góos*). Il rito tradizionale non presenta comunque sostanziali mutamenti nel tempo. Le donne lavavano il corpo del defunto e lo cospargevano di essenze dopo che gli erano

stati chiusi gli occhi (in epoca classica si affermò l'uso di porgli nella bocca un obolo, il pagamento del passaggio sulla barca di Caronte). Rivestito e avvolto in un sudario, il corpo veniva esposto su un letto, con i piedi rivolti verso la porta; su di esso si ponevano corone e bende. L'esposizione aveva una durata variabile (in genere uno o due giorni) e la salma veniva vegliata durante la notte. La casa veniva addobbata con corone (soprattutto di mirto e di alloro) e davanti alla porta veniva posto un vaso colmo d'acqua perché i visitatori potessero purificarsi quando uscivano. La legislazione di Solone intese limitare sia il lusso degli apparati sia manifestazioni eccessive quali sacrifici di buoi o l'uso di percuotersi la testa e il petto o di graffiarsi il volto o strapparsi i capelli; si vietava inoltre la partecipazione di donne che non appartenessero alla famiglia, lamentatrici di professione che intonavano canti funebri (lo sfarzo dei funerali, nonché la dismisura nell'espressione del lutto e del cordoglio erano caratteristici della società omerica). La sepoltura aveva luogo prima dell'alba. Una processione seguiva il carro con il quale la salma veniva trasportata fino alla necropoli (ma a volte si trasportava a braccia il letto funebre): l'apriva una donna che portava un vaso per le libagioni, seguita dagli uomini, dalle donne e da suonatori di flauto. Si procedeva poi alla cremazione o all'inhumazione: nel primo caso, la salma veniva posta su alcuni oggetti cari al defunto; le ceneri erano raccolte in un'urna che veniva collocata nel monumento della famiglia; nel caso della sepoltura (la procedura più diffusa), il corpo veniva posto in una bara in legno o terracotta. Il corredo funebre era costituito da oggetti della vita quotidiana (armi, strigili, dadi ecc. per gli uomini; fiale di profumi, gioielli, strumenti del lavoro domestico ecc. per le donne; giocattoli per i bambini); nella tomba si ponevano inoltre offerte votive di cibo, entro coppe, vasi, piatti ecc., quindi si eseguivano libagioni, frantumando poi parte dei recipienti utilizzati. Nel corso dei funerali pubblici e solenni riservati ai caduti in guerra, veniva pronunciato un elogio e talvolta si tenevano giochi.

Oltre al culto privato, si dedicavano ai morti celebrazioni pubbliche e ufficiali. In Grecia la meglio nota è costituita dalle Antesterie, festa che durava 3 giorni nel mese detto appunto Antesterione (febbraio-marzo).



Nell'antica Roma, il maschio più anziano della casa, il pater familias, veniva chiamato al capezzale del moribondo, dove aveva il compito di raccogliere l'ultimo alito vitale di chi si trovava in agonia.

I funerali delle persone eccellenti venivano normalmente affidati a professionisti, veri e propri impresari di pompe funebri chiamati libitinarii. Nessuna descrizione diretta dei riti funebri è giunta fino a noi, comunque è dato supporre che generalmente, comprendessero una processione pubblica alla tomba (o alla pira funeraria). Di tale corteo val la pena notare soprattutto che talvolta i partecipanti portavano maschere con le fattezze degli antenati del defunto. Il diritto di portare tali maschere era concesso per lo più a quelle famiglie tanto prominenti da aver ricoperto magistrature curili. Al termine della processione, quando il corteo giungeva nel Foro, veniva pronunciata la *laudatio funebris* del defunto. Mimi, danzatori e musicisti, come pure lamentatrici professioniste (*prefiche*) venivano assunti dall'impresa per prendere parte ai funerali. I Romani poveri potevano servirsi di mutue società funebri (*collegia funeraticia*) che svolgevano tali riti per loro conto. Nove giorni



dopo la sistemazione definitiva della salma, avvenuta mediante seppellimento o cremazione, veniva data una festa (*coena novendialis*), in occasione della quale veniva versato vino o altra bevanda di pregio sulla tomba o sulle ceneri. Poiché la cremazione era la scelta prevalente, v'era l'uso di raccogliere le ceneri in un'urna funeraria e deporle in una nicchia ricavata in una tomba collettiva chiamata *columbarium* (colombaia). Durante questi nove giorni, la casa era considerata contaminata (*funesta*), e veniva ornata di rami di cipresso o tasso perché ne fossero avvertiti i passanti. Alla fine del periodo, veniva spazzata e lavata nel tentativo di purificarla del fantasma del defunto. Sette festività romane commemoravano gli antenati di una famiglia, compresa la *Parentalia* che si teneva dal 13 fino al 21 febbraio, per onorare appunto gli avi, e le *Lemuria*, che si teneva nei primi nove mesi, in occasione della quale si temeva che fossero attivi spettri (*larvæ*), che il pater familias cercava di placare con l'offerta di piccoli doni.